



COMUNE DI TOANO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria - Seduta pubblica di 1° convocazione

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

L'anno millenovecento novantadue addì trenta del mese di marzo alle ore 16,15 in TOANO, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	ASSENTI		N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	ASSENTI	
			Giust.	Ingiust.				Giust.	Ingiust.
1	Guiducci Teresita Ester	x			11	Filippi Pasquale		x	
2	Bassi Tiziano		x		12	Zuolo Antonio		x	
3	Scalabrini Silvio		x		13	Lombardi Domenico		x	
4	Schenetti Paolo	x			14	Filippi Francesco	x		
5	Caselli Gianni Angelo	x			15	Caselli Ines	x		
6	Tincani Enrico	x			16	Guiducci Giannetto		x	
7	Albertini Remo	x			17	Battistessa Giuseppe	x		
8	Lombardi Giuseppe	x			18	Farioli Corrado Mirco		x	
9	Maccorin Claudio V.	x			19	Lugari Giulio Ottavio	x		
10	Corsini Valerio	x			20	Pugnaghi Luciano	x		

Assiste il Segretario del Comune Sig. Dr.ssa Anna Messina il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza la prof. Guiducci Teresita Ester Sindaco

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Filippi Francesco - Schenetti Paolo - Pugnaghi Luciano

Prima della trattazione del punto entra in aula il Consigliere Caselli Gianni ed esce dall'aula il Consigliere Zuolo.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI - INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Sul punto all'ordine del giorno introduce il Sindaco-Presidente per illustrare i contenuti della proposta che nasce dal dettato dell'art.22 legge 30.12.1991 n.412 e il testo degli articoli che si propone di aggiungere al regolamento già in vigore.

Nessuno chiede di intervenire. Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco;

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato, in attuazione di quanto dispone l'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, con deliberazione del Consiglio comunale n.12 del 15.03.1991, divenuta esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.412, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche, comprese quelle degli enti locali, sono tenute ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci;

RILEVATO che l'albo è aggiornato annualmente e copia dello stesso è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno;

CONSIDERATO che per ciascun soggetto che figura nell'albo devono essere indicate le disposizioni di legge sulla base delle quali hanno avuto luogo le erogazioni suddette;

RITENUTO che per quanto concerne gli enti locali che

hanno, come il nostro Comune, adottato il regolamento previsto dall'art.12 della legge 7 agosto 1990, n.241, in mancanza di riferimento alla disposizione di legge, viene richiamata nell'albo quella regolamentare in forza della quale ed in conformità al citato art.12 della legge n.241 la concessione è stata effettuata;

RILEVATO che gli albi istituiti secondo le norme sopra previste possono essere consultati da ogni cittadino e che l'Amministrazione comunale deve assicurarne la massima facilità di accesso e di pubblicità;

RITENUTO opportuno integrare il regolamento vigente con l'apposita norma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art.22 della legge 30 dicembre 1991, n.412, in modo coerente con le norme regolamentari delle quali l'ente già si è dotato;

VISTO l'art.32, comma secondo, lett.a), della legge 8 giugno 1990, n.142;

VISTO lo statuto comunale;

RISCONTRATO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario comunale sulla proposta di deliberazione come sopra formulata, sottoriportato;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli legalmente espressi,

D E L I B E R A

- 1) Di integrare come appresso il vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati:

ART.7 - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMIA

E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel

precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART.8 - SETTORI DI INTERVENTO E MODALITA' D'ISCRIZIONE

L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazioni ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART.9 - TENUTA DELL'ALBO

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.

L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai

ttadini con avvisi pubblici.
albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco
sponde quanto necessario per assicurare la massima
ssibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi
informazione che verranno istituiti in conformità
l'apposito regolamento.

pia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza
l Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni
no.

Di riapprovare il testo definitivo del regolamento per
la concessione di finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati nello schema che si
allega al presente atto si da costituirne parte
integrante e sostanziale.

presente atto si è espresso parere favorevole ai sensi
l'art.53 della legge n.142/1990.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr.ssa Anna Messina)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (Guiducci prof. Teresita Ester)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dr.ssa Anna Messina)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 14 APR. 1992 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 29 APR. 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art.47 della legge 8 giugno 1990 n.142.

Reg.Pubbl.n. 297

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Anna Messina

Per copia conforme

Visto: IL SINDACO
(Guiducci prof. Teresita Ester)



Li 14 APR. 1992

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Anna Messina)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

8 MAG. 1992 prot. n. 3144

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.47, comma 2);
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.:
- dell'atto (art.46-comma 1);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art.46-comma 4);
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- avendo il CO.RE.CO. comunicato con nota n. ___ del ___ di non avere riscontrato vizi di legittimità (art.46-comma 5).

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA ANNULLATA DAL COMPETENTE ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO CON PROVVEDIMENTO N. ___ IN DATA ___

Li 8 MAG. 1992

Visto: IL SINDACO

F.to (Guiducci prof. Teresita Ester)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Anna Messina

Per copia conforme

Visto: IL SINDACO
(Guiducci prof. Teresita Ester)



Li 8 MAG. 1992

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Anna Messina

COMUNE DI TOANO

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI AD ENTI, ISTITUZIONI,
ASSOCIAZIONI E PRIVATI

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della legge 241/1990 i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sussidi ed ausili di qualsiasi natura ad Enti, Istituzioni, Associazioni e Privati.

ART.2 - CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI

I contributi, sussidi ed ausili erogati dal Comune possono avere natura economica oppure di beni, servizi, o concessione in uso di strutture ed attrezzature.

ART.3 - AREE D'INTERVENTO.

Gli interventi dovranno riguardare:

- interessi sociali, culturali, sportivi, di promozione scolastica, nonché strutture, servizi ed uffici di utilità pubblica;
- tendere all'eliminazione di bisogni economici di soggetti in riconosciuto stato d'indigenza, all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili ed alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei portatori di handicap;
- riguardare attività economiche solo nel caso queste assolvano un servizio di utilità pubblica e non siano in regime di libera concorrenza.

ART.4 - SOGGETTI AMMESSI

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

ART. 5 - CONDIZIONI PER L'INTERVENTO DEL COMUNE

Contributi, sussidi ed ausili indicati al precedente art. 2 possono essere concessi dal Comune purchè ricorrano le seguenti condizioni:

- 1 - Il beneficiario, chiunque esso sia, non deve perseguire fini di lucro; nel caso in cui il beneficiario sia un privato cittadino od un nucleo familiare non deve perseguire interessi personali o aventi comunque fini di lucro.
- 2 - Contributi per fini assistenziali sono condizionati, oltre che all'effettivo stato di bisogno fisico, psicologico, sociale al livello di reddito individuale che deve essere inferiore all'importo minimo di pensione INPS dei lavoratori dipendenti; il valore dei contributi del Comune, salvo particolari condizioni, di massima non può eccedere il predetto importo.
Potranno fare eccezione contributi per retta di mantenimento in Istituti nel caso di indigenti senza parenti tenuti o incapaci di assicurare assistenza ai sensi dell'art. 433 del C.C.
- 3 - Qualora lo stato di necessità o di indigenza viene accertato nei confronti di soggetti titolari di beni di qualsiasi natura, che non siano strumentali o necessari alla propria esistenza il Consiglio Comunale potrà valutare l'opportunità di subordinare l'intervento comunale alla cessione gratuita al Comune di detti beni a fronte del sostentamento dell'Ente per tutta la vita del soggetto beneficiario.
- 4 - Contributi richiesti per finalità non assistenziale dovranno rivestire particolare valore o significato sotto il profilo sociale e/o culturale oppure di promozione turistica, sportiva, scolastica o di utilità pubblica.

ART.6 - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE

Le proposte di concessione di contributi e sussidi possono essere promosse dagli Uffici competenti, dagli Amministratori sempre per il tramite degli uffici comunali o derivare dalla richiesta degli interessati, purchè ricorrano i presupposti oggetto del presente Regolamento. Previa domanda dei cittadini o degli Enti interessati o proposta interna, gli uffici preposti verificano la concedibilità di quanto richiesto e l'effettiva esistenza dei requisiti di cui all'art.4.

L'ufficio Ragioneria accerta la compatibilità e disponibilità di bilancio.

Esaminata l'istruttoria la Giunta Comunale delibera l'accettazione o il rigetto dell'istanza nonchè la misura del contributo da concedere.

ART.7 - L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART.8 - SETTORI DI INTERVENTO E MODALITA' D'ISCRIZIONE

L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono

indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART.9 - TENUTA DELL'ALBO

Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di Segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'ufficio Ragioneria.